

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 1

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTEROPERABILITÀ ALBO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI" NELL'AMBITO DELLA MISURA M1C1- 1.3.1 DEL PNRR

Tra

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito anche "Dipartimento"), con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà, n. 86, C.F.: 80188230587, in persona del Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico, Cons. Paolo Donzelli, delegato alla firma dal Capo Dipartimento *pro tempore* dott. Angelo Borrelli, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento

e

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (di seguito anche **FNCF**), con sede in Roma, via Nazionale, 243 C.F.: 80409880582, in persona del Presidente dott.ssa Nausicaa Orlandi, in qualità di legale rappresentante

di seguito congiuntamente "*le Parti*"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 07/10/2025, visto UBRRAC 3565/2025 del 16/10/2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al Cons. Paolo Donzelli a decorrere dal 1° ottobre 2025;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del 29 maggio 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico, nell'ambito dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al dott. Francesco Saverio Sesti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2025 concernente l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 -2027 (P.I.A.O.);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, con cui è stato approvato il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026";

VISTA la Deliberazione n. I.002/22 del 17 marzo 2022 con la quale è stata attribuita la carica di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) alla dott.ssa Nausicaa Orlandi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge. 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art.2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,

conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO in particolare l’art. 61 del citato Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che al comma 3 precisa: “esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona” che partecipa all’esecuzione del bilancio “è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “Danni significativi agli obiettivi ambientali”;

VISTO il Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il citato Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività

economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il citato Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", come da ultimo modificata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 18 novembre 2024;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e resilienza;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'art. 1, commi 1037 - 1050;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato Generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che "Alla

realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021 e ss.mm.ii., recante l’organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2024, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell’Unità di Missione istituita presso il Dipartimento per la trasformazione digitale alla dott.ssa Cecilia Rosica;

VISTO il decreto interministeriale del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2024, recante l’organizzazione interna della predetta Unità di missione che abroga a far data dal 1° luglio 2024 il decreto interministeriale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l’art.10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO nello specifico l'art. 2 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione PNRR deputata, in particolare, ad assicurare e svolgere le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni Urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e in particolare l'art. 18-quinquies recante “Disposizioni finanziarie in materia di PNRR”

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 e in particolare l'art. 6 recante “Disposizioni in materia di PNRR”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 6 dicembre 2024 (di seguito “DM 6 dicembre 24”), emanato ai sensi del comma 3 del citato art.18 quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

VISTE le Circolari dell'Unità di Missione del Dipartimento per la trasformazione digitale pubblicate sul sito del Dipartimento:

- n.1 del 15 giugno 2022 “*Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento*”;
- n.2 del 28 luglio 2022 “*Misure di prevenzione e contrasto dei possibili conflitti di interesse*”;
- n.3 del 23 settembre 2022 “*Tutela della sana gestione finanziaria – Indicazioni ai fini dell'attuazione degli interventi*”;
- n. 5 del 18 ottobre 2023 “*Ulteriori indicazioni ai fini della rilevazione dei titolari*”

effettivi”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2025, “Modifiche alla Tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

CONSIDERATO che la citata Tabella A allegata al DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., individua il Dipartimento per la trasformazione digitale quale Amministrazione titolare, tra l’altro, di risorse finanziarie funzionali alla realizzazione della Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO che la Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” di euro 556.000.000,00 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR prevede:

- M1C1-27 Target da conseguirsi entro giugno 2026: L’obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi API (Application Programming Interface) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1000)

RITENUTO di poter conseguire i milestone e i target su indicati mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la nota prot. UIT n. DTD-0005756-P del 18/09/2025, con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha individuato il Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), quale Soggetto Attuatore deputato alla realizzazione tecnico-operativa della Misura, come indicato nel PNRR, ai sensi dell’art.9 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO di interesse comune la realizzazione di *“Interoperabilità Albo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici”*, garantendo il conseguimento di milestone e target europei previsti dalla Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”;

VISTO l’art.15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in base al quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

VISTO, inoltre, l’art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, a mente del quale “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture

di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

VISTA la citata nota prot. UIT DTD-0005756-P del 18/09/2025, con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale ha richiesto alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), il Piano Operativo dell'intervento con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse, relativamente alla Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”;

VISTA la nota prot. della FNCF n. 1656/2025, acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. DTD_PNRR-3986-A del 30/09/2025, con cui la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), ha inoltrato il Piano Operativo richiesto;

VISTA la citata circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, ed effettuato, in fase di definizione del modello di Accordo preso a riferimento per il presente atto, il previsto esame congiunto con l'Ispettorato Generale del PNRR sulla valutazione di coerenza con i requisiti del PNRR;

TENUTO CONTO che il Soggetto attuatore individuato è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico finanziato come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che, a tal fine, dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n.63;

VISTA la determina del 07/10/2025, n. 152/2025-PNRR, del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale dott. Angelo Borrelli, con cui è stato delegato alla firma il Consigliere Paolo Donzelli, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico;

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse e il Piano Operativo costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - b) Soggetto Attuatore: Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF);
 - c) Le Parti: il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF);

- d) Intervento: *“Interoperabilità Albo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici”* nell’ambito della Misura M1C1 – 1.3.1 dal costo di euro **384.836,80** (trecentoottaquattromilaottocentotrentasei/80) la cui realizzazione è affidata al Soggetto Attuatore;
- e) Piano operativo: documento trasmesso con la nota prot. n. DTD_PNRR-3986-A-30/09/2025 del 30/09/2025 da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell’attuazione dell’Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del progetto *“Interoperabilità Albo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici”* in attuazione della Misura M1-C1 1.3.1 *“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”* per un valore complessivo di euro **384.836,80** (trecentoottaquattromilaottocentotrentasei/80).
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo allegato e la relativa rendicontazione.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime per la realizzazione del progetto *“Interoperabilità Albo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici”* in attuazione della Misura M1C1 - 1.3.1 *“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”*, in conformità al Piano Operativo allegato, dal valore complessivo di euro 384.836,80 (trecentoottaquattromilaottocentotrentasei/80).
2. L’Amministrazione titolare affida al Soggetto Attuatore, l’attuazione del suddetto intervento alle condizioni di cui al presente Accordo.

Articolo 4

(Referenti delle Parti e Comitato di attuazione)

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I referenti designati dalle parti sono: per l’Amministrazione titolare il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale (o un suo delegato); per il Soggetto Attuatore il Presidente (o un suo delegato).

3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

4. Le Parti inoltre costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da 5 componenti, di cui 3 nominati dall'Amministrazione titolare e 2 dal Soggetto Attuatore.

5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:

- garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esamina i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
- assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi del sub-investimento in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto Attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione titolare)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione titolare dell'intervento si obbliga a:

- a. assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento/Sub-investimento;
- b. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto Attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- c. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo della Misura;
- d. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione dell'intervento;
- e. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La stessa provvede a supervisionare la trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del

sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- f. verificare che il Soggetto Attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale per il PNRR;
- g. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- h. trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- j. emanare proprie Linee guida in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze anche per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- k. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
- l. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- m. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
- n. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- o. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- p. fornire tempestivamente al Soggetto Attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
- q. garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto Attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;

- r. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite dell'Ispettorato Generale per il PNRR, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- s. elaborare le informazioni fornite dal Soggetto Attuatore ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- t. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto Attuatore;
- u. predisporre e inviare all'Ispettorato Generale per il PNRR il rendiconto di Misura a seguito dei controlli;
- v. porre in essere attività di controllo formale della rendicontazione del Soggetto Attuatore nonché di controllo sostanziale a campione delle spese sostenute, in particolare in tema di conflitto di interessi e doppio finanziamento;
- w. verificare l'avvenuta rilevazione da parte del Soggetto Attuatore del titolare effettivo degli appaltatori;
- x. procedere al controllo della consuntivazione di Milestone e Target di Misura.

Articolo 6

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei Milestone e Target riferiti alla Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - (PDND)", secondo quanto riportato nel Piano Operativo e in particolare:

M1C1-27 Target da conseguirsi entro giugno 2026: L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 4000 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo API (per un totale di 7000).
 - b. garantire la piena attuazione dell'intervento, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere lo stesso nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche;
 - c. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento e provvedere all'individuazione del titolare verificando l'assenza di conflitto di interessi in fase di selezione del fornitore;
 - d. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;

- e. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii.;
- f. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione titolare nelle linee guida di cui all'art.5 comma 1, lett.j);
- g. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione titolare sugli stessi;
- h. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dell'intervento;
- i. assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile ed informatizzata per l'utilizzo delle risorse del PNRR, provvedendo all'apertura di un'apposita contabilità speciale, come previsto all'art.2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- j. effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione all'Amministrazione titolare, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR, attraverso la compilazione di apposite *check list* di controllo di cui al successivo articolo 9, comma 2;
- k. presentare all'Amministrazione titolare la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dai successivi artt. 8 e 9, nonché di milestone e target;
- l. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- n. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati nel Piano Operativo e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- o. conformarsi alle Linee guida di cui all'art. 5, comma 1, lett. j), adottate in coerenza con gli indirizzi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art.2;
- p. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- q. rilevare e imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
- r. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
- s. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria;
- t. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- u. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
- v. garantire, qualora pertinenti, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- w. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici o in fascicoli cartacei adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
- x. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
- y. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- z. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta e fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- aa. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto;
- bb. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione titolare, per tutta la durata del presente Accordo;
- cc. svolgere le attività relative al popolamento semestrale dell'indicatore comune legato alla Misura, ove pertinente.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo e con le scadenze previste da milestone e target, a contribuire allo svolgimento delle attività di

propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

5. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.

6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.

7. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR e dalla normativa europea di riferimento.

8. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi, doppio finanziamento conflitti di interesse e raccolta dei dati sul c.d. titolare effettivo, nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.

9. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, l'Amministrazione titolare riconosce al Soggetto Attuatore l'importo massimo di euro € **384.836,80** (trecentoottaquattromilaottocentotrentasei/80), come ristoro delle spese sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo.
2. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
3. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, l'Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto Attuatore, rende disponibile una quota di anticipazione del 30%, dell'importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria (*o sulla contabilità speciale*) del Soggetto Attuatore.
4. Le successive richieste di trasferimento delle risorse a titolo di rimborso potranno essere inoltrate dal Soggetto Attuatore ad avvenuto inserimento dei dati nel sistema informativo ReGiS, di cui al successivo articolo 9, comma 1, al fine di attestare lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone. L'Amministrazione titolare, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse al Soggetto Attuatore.
5. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dall'Amministrazione titolare al Soggetto Attuatore non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto Attuatore della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.
6. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all'Amministrazione titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.
7. Le parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non costituiscono prestazione di servizi e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
8. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative agli Interventi che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero agli Obiettivi dei relativi Piani Operativi che concorrono a milestone e target di Misura.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve registrare i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale nel sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle finanze, conservare la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di

pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Dipartimento e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. Il Soggetto Attuatore, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, all'Amministrazione centrale titolare tramite il sistema informativo, la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle *check list* di controllo definite nelle Linee guida di cui all'art.5 comma 1 lett.j) e dai relativi documenti di indirizzo e circolari afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano. Inoltre, dovrà trasmettere tutta la documentazione comprovante lo stato di avanzamento fisico e procedurale attestante il raggiungimento dei milestone e target PNRR di pertinenza.

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.8 comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione titolare tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche dell'Amministrazione titolare, anche nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'articolo 4, risulti che il Soggetto Attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, la medesima Amministrazione titolare, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto Attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione titolare potrà revocare il contributo al Soggetto Attuatore.

5. L'Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto Attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per

l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con il Ispettorato Generale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 11

(Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste, il Soggetto Attuatore può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali ed eurounitarie in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Articolo 12

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo ha durata sino al completamento materiale delle attività affidate al Soggetto Attuatore con le modalità definite nel Piano Operativo trasmesso e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

3. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento.

Articolo 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto Attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, l'Amministrazione titolare procede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 14

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, attraverso le seguenti modalità:

1. le modifiche sostanziali concernenti la durata, l'oggetto e le finalità, nonché l'importo complessivo dell'Accordo, sono adottate mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3;
2. le restanti modifiche, concernenti ogni altra variazione dell'Accordo o del Piano Operativo allegato al presente Accordo, sono adottate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.

Articolo 15

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato Accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o

a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 16

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Dipartimento per la trasformazione digitale: dtd.pnrr@pec.governo.it
- per il Soggetto Attuatore: segreteria@pec.chimicifisici.it

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.

3. Il presente Accordo si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

**Dipartimento
per la trasformazione digitale**

*Per delega del Capo del Dipartimento per la
Trasformazione Digitale*

Cons. Paolo Donzelli

(f.to digitalmente)

**Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici**

Presidente

dott.ssa Nausicaa Orlandi

(f.to digitalmente)